Parere del Comitato delle regioni — Fondi di investimento europei a lungo termine

(2014/C 126/03)

I. **RACCOMANDAZIONI POLITICHE**

IL COMITATO DELLE REGIONI

Osservazioni generali sul regolamento

1. accoglie con favore la proposta di regolamento che considera un passo avanti verso il finanziamento dell'economia futura. I fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF) potrebbero contribuire ad accrescere il capitale disponibile per progetti a lungo termine a favore della crescita economica sostenibile;

2. richiama l'attenzione sul fatto che, in Europa, durante la crisi economica gli investimenti pubblici a livello subnazionale sono stati drasticamente ridotti, e sottolinea pertanto la necessità di garantire che gli ELTIF non siano considerati una fonte di finanziamento che potrebbe prendere il posto dei trasferimenti di fondi pubblici dallo Stato agli enti subnazionali;

3. si riallaccia al parere adottato dal Comitato delle regioni sul tema *Raccomandazioni per una migliore gestione della spesa* ([1]), nel quale viene messa in rilievo l'importanza, nel contesto della spesa pubblica dell'Unione europea, dei bilanci locali e regionali, che nel 2011 rappresentavano il 16,7 % del PIL e il 34 % della spesa pubblica complessiva e in cui gli investimenti diretti contano per una parte rilevante, aspetto che costituisce un elemento chiave di una rapida ripresa economica;

4. mette in risalto l'importanza di inquadrare gli ELTIF nel contesto della strategia Europa 2020: gli investimenti in attività a lungo termine consentono, in particolare, di promuovere la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Inoltre, i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi di tale strategia potrebbero rendere disponibili maggiori volumi di capitale, e gli investimenti a lungo termine potrebbero diventare una prospettiva più interessante;

5. mette in rilievo che la proposta di regolamento non introduce nuovi obblighi sostanziali e potrebbe apportare benefici evidenti. Per questo motivo, la ritiene conforme al principio di sussidiarietà;

6. sottolinea che la misura legislativa proposta mira a creare una etichetta comune per un prodotto che si spera riscuota un forte interesse da parte del pubblico e che getterebbe le basi di un mercato comune, competitivo ed efficiente in termini di costo per gli ELTIF. Ritiene pertanto che la proposta non vada al di là di quanto è necessario per giungere a un quadro giuridico comune per gli ELTIF;

7. mette in evidenza che gli enti locali e regionali sono i potenziali beneficiari di investimenti a lungo termine in attività materiali (come infrastrutture nel campo dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, impianti industriali e strutture di servizio, edilizia abitativa nonché tecnologie di adattamento ai cambiamenti climatici e di ecoinnovazione) e attività immateriali (ad esempio istruzione, ricerca e sviluppo);

8. richiama l'attenzione sulla valutazione d'impatto ([2]) collegata alla proposta, nella quale la Commissione europea mette in evidenza i regimi in vigore in alcuni paesi europei. Attualmente, il mercato europeo degli investimenti a lungo termine è frammentato, il che è al tempo stesso un motivo per sostenere la creazione degli ELTIF e un ostacolo alla loro efficace attuazione. Tali fondi devono trovare il giusto equilibrio tra l'esigenza di attirare e generare la domanda di investimenti a lungo termine e la necessità di garantire la possibilità di scelta agli investitori (gli ELTIF favoriscono gli investimenti transfrontalieri a lungo termine);

9. sottolinea la necessità di monitorare l'attuazione del regolamento dato che potrebbe costituire uno strumento supplementare in grado di contribuire alla disponibilità di capitali a lungo termine e in considerazione anche della frammentazione che caratterizza attualmente il mercato degli investimenti in attività a lungo termine;

10. ritiene che la proposta di regolamento relativo agli ELTIF dovrebbe essere accompagnata da proposte della Commissione vertenti sul riconoscimento reciproco da parte degli Stati membri dei requisiti in materia di informativa e di documenti commerciali per la commercializzazione dei fondi;

11. mette in guardia di fronte al fatto che la diversità dei regimi fiscali tra gli Stati membri, soprattutto per quanto riguarda gli incentivi fiscali e il rischio della doppia tassazione quando gli investitori hanno come sede di stabilimento uno Stato membro diverso da quello del gestore del fondo, potrebbe ostacolare la messa in comune di capitali attraverso gli ELTIF e frenare lo sviluppo di tali fondi, soprattutto nel caso di progetti transfrontalieri;

([1]) CdR(2013) 3609.
([2]) SWD(2013) 231 final.

12. sostiene la necessità di garantire un certo grado di flessibilità per quanto riguarda i periodi di detenzione delle attività e ritiene che valutare la necessità di definire il possibile ciclo di vita di un fondo o le condizioni alle quali sia possibile il rimborso (anticipato) dovrebbe spettare ai singoli gestori di ELTIF. Ritiene che imporre la determinazione a priori del ciclo di vita del fondo potrebbe essere contrario agli interessi del fondo stesso, dell'investitore e/o degli investimenti perseguiti;

13. reputa che, al fine di suscitare l'interesse degli investitori e dei gestori patrimoniali verso gli ELTIF, dovrebbero essere consentite alcune tecniche di strutturazione, come il ricorso a società veicolo ([3]). È importante adoperarsi affinché i fondi rimangano attraenti per gli investitori (compresi i comuni e le regioni) e possano competere con altri tipi di investimenti.

II. **PROPOSTE DI EMENDAMENTO**

Emendamento 1

Considerando 2

Motivazione

Evidente.

Emendamento 2

Articolo 20

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
Distribuzione dei proventi	*Distribuzione ~~dei proventi~~*
1. L'ELTIF può distribuire periodicamente agli investitori i proventi generati dalle attività contenute nel portafoglio. I proventi sono rappresentati da:	1. L'ELTIF può distribuire ~~periodicamente~~ agli investitori i proventi generati dalle attività contenute nel portafoglio. ~~I proventi sono rappresentati da:~~
(a) eventuali rendimenti prodotti regolarmente dalle attività;	~~(a) eventuali rendimenti prodotti regolarmente dalle attività;~~
(b) le plusvalenze realizzate dopo la liquidazione di un'attività, escluso il capitale impegnato inizialmente.	~~(b) le plusvalenze realizzate dopo la liquidazione di un'attività, escluso il capitale impegnato inizialmente.~~
2. I proventi non sono distribuiti se necessari per gli impegni futuri dell'ELTIF.	2. ~~I proventi non sono distribuiti~~ Tali distribuzioni non avvengono se i proventi sono necessari per gli impegni futuri dell'ELTIF.
3. L'ELTIF precisa nel regolamento o nei documenti costitutivi la politica in materia di distribuzione che adotterà durante il ciclo di vita del fondo.	3. L'ELTIF precisa nel regolamento o nei documenti costitutivi la politica in materia di distribuzione che adotterà durante il ciclo di vita del fondo.

Motivazione

I gestori patrimoniali dovrebbero disporre di una certa flessibilità per quanto riguarda il rimborso (anticipato) e il ciclo di vita nell'interesse degli investitori e degli investimenti sottostanti.

Emendamento 3

Articolo 21, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
(e) ogni altra informazione che le autorità competenti ritengono pertinente ai fini del paragrafo 2.	~~(e) ogni altra informazione che le autorità competenti ritengono pertinente ai fini del paragrafo 2.~~

Motivazione

L'esperienza maturata in materia di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari mostra che tali disposizioni sono state spesso applicate per impedire un adeguato funzionamento del mercato interno.

([3]) *Special Purpose Vehicle* — SPV.

Emendamento 4

Articolo 28

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
Articolo 28	Articolo 28
Poteri e competenze dell'AESFEM	*Poteri e competenze dell'AESFEM*
1. L'AESFEM dispone dei poteri necessari all'assolvimento dei compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento.	1. L'AESFEM dispone dei poteri e delle risorse necessari all'assolvimento dei compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento.

Bruxelles, 30 gennaio 2014

Il presidente
del Comitato delle regioni

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO